



CODICE ETICO

ANCE | PALERMO



INDICE

<i>PARTE PRIMA Principi generali</i>	3
Articolo 1 - Fondamentali requisiti di moralità	3
Articolo 2 - Finalità	3
Articolo 3 - Correttezza	3
Articolo 4 - Trasparenza all'interno dell'Associazione e verso i terzi	3
Articolo 5 - Tutela dell'Associazione e degli Associati	4
Articolo 6 - Tutela della concorrenza	4
Articolo 7 - Diffusione, promozione e aggiornamento del Codice Etico	4
Articolo 8 - Organo di garanzia	4
<i>PARTE SECONDA Norme di condotta per le diverse categorie di destinatari e organo di tutela del codice etico</i>	6
Articolo 9 - Ambito di applicazione del Codice Etico	6
Articolo 10 - Rapporti con i soggetti esterni	6
Articolo 11 - Obblighi degli Associati	7
Articolo 12 - Obblighi degli Associati - Indipendenza di giudizio	7
Articolo 13 - Obblighi degli Associati - Conflitto di interessi e obbligo di informazione	7
Articolo 14 - Obblighi degli Associati in qualità di imprenditori	7
Articolo 15 - Obblighi dei soggetti eletti ai vertici associativi	8
Articolo 16 - Obblighi dei Rappresentanti Esterni	9
Articolo 17 - Presupposti per l'ammissione di nuovi Associati al Sistema Associativo	9
<i>PARTE TERZA Disciplina per le cariche e/o gli incarichi elettivi e di rappresentanza esterna</i>	10
Articolo 18 - Doveri di dignità e decoro - Giuramento	10
Articolo 19 - Cause potenzialmente ostative a ricoprire cariche elettive ovvero di rappresentanza esterna - Obbligo di comunicazione	10
Articolo 20 - Sanzioni applicabili ai vertici Associativi e ai rappresentanti esterni dell'ANCE	11
Articolo 21 - Misure cautelari	11
Articolo 22 - Esercizio dell'azione penale (rinvio a giudizio)	11
Articolo 23 - Sentenze di condanna - Decadenza dalla carica ricoperta e/o dall'incarico all'interno dell'ANCE	12
Articolo 24 - Misure di prevenzione	12
Articolo 25 - Termini di decadenza	12
<i>PARTE QUARTA Regime sanzionatorio delle Imprese associate</i>	13

Articolo 26 - Ambito di applicazione della presente parte _____	13
Articolo 27 - Sanzioni previste per le Imprese facenti parte del Sistema Associativo _____	13
Articolo 28 - Obbligo di comunicazione _____	13
Articolo 29 - Censura _____	14
Articolo 30 - Sostituzione dei vertici dell'Impresa nei casi di sentenza di condanna _____	14
Articolo 31 - Misure di prevenzione _____	14
Articolo 32 - Espulsione dell'Impresa dall'Associazione _____	15
Articolo 33 - Sospensione dell'Impresa dal rapporto associativo _____	15
Articolo 34 - Obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria e comunicazione all'Associazione _	15
Articolo 35 - Termini di decadenza _____	16
Articolo 36 - Adozione del Codice Etico _____	16
Articolo 37 - Norme di Rinvio _____	16
<i>ALLEGATO 1</i> _____	<i>17</i>
<i>ALLEGATO 2 Regolamento del procedimento disciplinare</i> _____	<i>19</i>
Articolo 1 - Contestazione dell'addebito _____	19
Articolo 2 - Incompatibilità _____	19
Articolo 3 - Contraddittorio _____	19
Articolo 4 - Provvedimento sanzionatorio motivato _____	20
Articolo 5 - Provvedimento di archiviazione motivato _____	20
Articolo 6 - Reclamo _____	21

PARTE PRIMA

Principi generali

Articolo 1 - Fondamentali requisiti di moralità

Le Imprese associate si impegnano ad accettare e a fare propri i valori fondamentali e fondanti la vita associativa di cui al presente Codice, affinché l'assimilazione dei contenuti di valore individuati come orizzonte etico condiviso si traduca in una prassi con essi coerente.

Articolo 2 - Finalità

I. Le finalità che si intendono perseguire con il presente Codice Etico devono essere ricondotte al dichiarato intento di contribuire al processo di sviluppo dell'economia nazionale nell'ottica di coniugare la libera iniziativa economica alla riconosciuta funzione sociale del libero mercato.

II. In particolare, l'ANCE intende rafforzare la collaborazione e consolidare l'impegno profuso nella tutela della libertà di Impresa al fine di garantire la massima trasparenza e legalità nel settore delle costruzioni.

Articolo 3 - Correttezza

I. La regolamentazione oggetto del presente Codice è diretta, altresì, nell'interesse generale, alla promozione, realizzazione e alla tutela della correttezza dell'operato dell'Associazione al fine di preservare e accrescere la reputazione e il decoro della classe imprenditoriale nei confronti della collettività, dello Stato, dell'opinione pubblica ed in generale di tutti quei soggetti che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurino a qualsiasi titolo rapporti con la categoria delle Imprese di costruzione.

II. L'eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello Statuto. Essa si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento.

Articolo 4 - Trasparenza all'interno dell'Associazione e verso i terzi

Il Codice sancisce l'impegno etico e il conseguente obbligo giuridico degli Associati all'osservanza delle leggi vigenti ma anche la volontà di operare, in ogni profilo concreto della loro azione, secondo trasparenti e corrette norme di comportamento.

Articolo 5 - Tutela dell'Associazione e degli Associati

Nello svolgimento delle proprie attività gli Associati non devono porre in essere comportamenti idonei a pregiudicare i principi ispiratori del presente Codice ovvero azioni tali da compromettere e/o danneggiare l'immagine e il nome dell'Associazione e dei singoli soci, al fine di preservare e accrescere la reputazione della classe imprenditoriale quale forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta.

Articolo 6 - Tutela della concorrenza

L'ANCE tutela la libera concorrenza tra le Imprese, riconoscendo che una concorrenza corretta, libera e leale costituisce un fattore decisivo di crescita e di costante miglioramento dell'Impresa.

Articolo 7 - Diffusione, promozione e aggiornamento del Codice Etico

I. L'ANCE provvede ad informare tutti i destinatari sulle disposizioni e sull'applicazione del Codice Etico, raccomandandone l'osservanza.

II. In particolare, l'ANCE:

- diffonde il Codice Etico presso la propria struttura territoriale, impegnandosi a promuoverne l'adesione delle proprie organizzazioni territoriali;
- incentiva le Imprese aderenti al proprio sistema Associativo a improntare i propri comportamenti ai contenuti del presente Codice Etico;
- provvede agli eventuali futuri aggiornamenti e all'implementazione delle disposizioni del Codice Etico, in funzione delle esigenze che di volta in volta si manifestino.

III. Il Codice Etico è altresì pubblicato, con adeguato rilievo, nel sito ufficiale dell'ANCE.

Articolo 8 - Organo di garanzia

Organo di garanzia del Codice Etico sono i Probiviri, ai quali, secondo lo Statuto ANCE, viene attribuita la competenza nelle seguenti materie¹:

- interpretazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico;
- verifica dell'effettiva osservanza del Codice Etico;
- determinazione delle sanzioni da applicare nei casi di violazione al Codice Etico in conformità ai principi di cui alla parte III del Codice medesimo e delle norme procedurali di

¹ Occorrerà la modifica dello Statuto ANCE delineando le attribuzioni del Comitato di Presidenza e dei Probiviri.

cui all'Allegato 2 (Procedimento disciplinare). In particolare, nell'irrogazione della sanzione, i Probiviri osservano i principi di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità del fatto accertato.

PARTE SECONDA

Norme di condotta per le diverse categorie di destinatari e organo di tutela del codice etico

Articolo 9 - Ambito di applicazione del Codice Etico

I. L'ANCE si impegna ad attuare con trasparenza e a rispettare i modelli di comportamento previsti dal presente Codice Etico, ispirati a principi di autonomia, integrità ed eticità nonché a sviluppare le azioni coerenti con essi.

II. Per tramite dell'ANCE assumono gli impegni di cui al precedente comma, tutte le sue componenti e, cioè:

- Collegi e Sezioni Territoriali, Organismi regionali e le Associazioni e i Comitati specialistici
- gli imprenditori che rivestono incarichi Associativi;
- gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni.

III. Il Codice Etico, in ogni caso, si applica a tutto il sistema, dal singolo imprenditore associato ai massimi vertici Associativi, che dovrà essere compartecipe e coinvolto nel perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle relative modalità, in quanto ogni singolo comportamento non eticamente corretto non solo provoca negative conseguenze in ambito Associativo, ma danneggia l'immagine dell'intera categoria e del sistema, presso la pubblica opinione, presso il legislatore e la Pubblica Amministrazione. A tale fine i Collegi e le Sezioni Territoriali, gli Organismi regionali e le Associazioni e i Comitati specialistici, provvedono ad adeguare i propri statuti e regolamenti alle disposizioni del presente Codice Etico.

IV. Il processo con cui gli obiettivi di cui al comma precedente possono essere raggiunti è necessariamente bidirezionale. Il sistema rappresentativo fornisce le linee di indirizzo, gli strumenti ed i supporti concreti che rendano possibili gli alti standard di comportamento richiesti e le Associazioni si impegnano a recepirle nei propri statuti e ad adottare comportamenti conseguenti.

Articolo 10 -Rapporti con i soggetti esterni

L'ANCE mediante il Codice Etico, mira ad instaurare un rapporto improntato ai principi ivi enunciati con tutte le categorie di soggetti, associazioni e istituzioni a vario titolo coinvolte nelle attività associative e qualificabili quali soggetti 'portatori di interessi' nei confronti di un'iniziativa economica.

Articolo 11 - Obblighi degli Associati

Tutte le componenti del sistema associativo così come definite nell'art. 9, 2° comma (di seguito "Associati") prendono visione e accettano il presente Codice Etico, impegnandosi a collaborare al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente disciplina.

Articolo 12 - Obblighi degli Associati - Indipendenza di giudizio

I. Ogni Associato è tenuto a partecipare alla vita associativa rispettando le direttive che l'Associazione deve fornire nelle diverse materie, esprimendo le proprie personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie del dibattito interno.

II. Il contributo fornito dal singolo Associato alle scelte associative deve essere reso in piena integrità e autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'intera categoria e dell'Associazione.

Articolo 13 - Obblighi degli Associati - Conflitto di interessi e obbligo di informazione

I. Gli Associati devono instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno con l'Associazione di cui fanno parte, escludendo la possibilità di rapporti associativi con organizzazioni concorrenti o conflittuali.

II. In ogni caso, ogni Associato è tenuto a comunicare preventivamente alle Associazioni del sistema altre diverse adesioni.

III. Gli Associati sono tenuti ad informare tempestivamente l'Associazione di ogni situazione suscettibile di modificare il proprio rapporto con gli altri imprenditori e/o con l'Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

Articolo 14 - Obblighi degli Associati in qualità di imprenditori

I. I singoli Associati, nella qualità di imprenditori, sono tenuti ad applicare compiutamente le leggi ed i contratti di lavoro, assicurando ai propri dipendenti condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità delle pari opportunità e prive di ogni forma di discriminazione.

II. Gli Associati considerano la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante, assicurando nella gestione ambientale, prassi manageriali avanzate, orientate alla prevenzione, al riciclo e al recupero delle risorse e ad una consapevole tutela e valorizzazione degli ecosistemi.

III. Gli Associati si impegnano ad assicurare, in ogni contesto, comportamenti improntati all'etica e alla trasparenza, fondati su responsabilità, integrità, correttezza, lealtà, equità e libero mercato.

IV. Al fine di rendere effettiva l'attuazione del presente Codice, gli Associati sono, altresì, tenuti a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro nonché ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti dei terzi, ai sensi del precedente articolo 10, e nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti.

V. Gli Associati devono, altresì, mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con Enti, Istituzioni, partiti politici, mass media ed altri soggetti pubblici o privati.

Articolo 15 - Obblighi dei soggetti eletti ai vertici associativi

I. Costituisce condizione necessaria ai fini dell'elezione, la verifica della piena rispondenza dei candidati a una rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali ed associativi, così come definiti e individuati nel presente Codice Etico. L'accettazione della carica comporta *ipso jure* l'adesione personale dell'eletto al Codice Etico nonché la sua soggezione alla potestà sanzionatoria e di controllo dei Probiviri dell'ANCE.

II. A norma dell'articolo 37 dello Statuto ANCE, le cariche sociali sono gratuite ed assunte per spirito di servizio verso gli Associati. Gli eletti o nominati al vertice associativo (di seguito "Eletti") si impegnano, inoltre, ad assumere gli incarichi verso gli Associati, il sistema associativo ed il mondo esterno, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti e coinvolgendo effettivamente gli organi decisori dell'Associazione per una gestione partecipata ed aperta delle diverse istanze.

III. Nel corso dell'incarico, gli Eletti sono tenuti ai seguenti doveri:

- azzerare le proprie personali opzioni politiche;
- ispirare il proprio comportamento ai principi di autonomia, indipendenza, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli Associati e delle istituzioni,
- rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza ai vertici associativi possa essere dannosa all'immagine dell'imprenditoria e dell'Associazione.

IV. Gli Eletti sono tenuti altresì a fare un uso strettamente riservato delle informazioni apprese in virtù dell'espletamento del proprio mandato. Nel contempo, gli eletti sono tenuti a fornire le corrette informazioni volte alla definizione delle attività legislative ed amministrative, mantenendo con le forze politiche un comportamento ispirato a indipendenza e autonomia.

V. Gli Eletti sono altresì tenuti, a trattare gli Associati con uguale dignità a prescindere dalle loro dimensioni e dai settori di appartenenza nonché a seguire le direttive dell'Associazione e a contribuire al dibattito nelle sedi proprie, mantenendo l'unità del Sistema verso il mondo esterno.

Articolo 16 - Obblighi dei Rappresentanti Esterni

I. La nomina degli Associati ai quali attribuire poteri di rappresentanza esterna deve essere effettuata tra gli Associati, sulla scorta dei criteri di competenza e indipendenza mediante delibera degli organi competenti, secondo gli statuti.

II. I Rappresentanti Esterni sono tenuti a svolgere il proprio mandato senza alcun intento remunerativo, nell'interesse dell'ente designato e degli imprenditori Associati e nel rispetto delle linee di indirizzo che le Associazioni sono tenute a fornire.

III. I Rappresentanti Esterni si impegnano all'informativa costante sullo svolgimento del loro mandato e ad informare e concordare con l'associazione ogni ulteriore incarico derivante dall'ente in cui si è designati, nonché ad informare l'ANCE sulle loro rappresentanze in enti esterni.

IV. I Rappresentanti Esterni sono, altresì, tenuti a rimettere il loro mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità di una partecipazione continuativa o comunque su richiesta dell'Associazione.

Articolo 17 - Presupposti per l'ammissione di nuovi Associati al Sistema Associativo²

I. Costituisce presupposto necessario dell'ammissione di nuovi Associati al Sistema Associativo ANCE l'adesione espressa al presente Codice Etico.

II. Le Imprese, all'atto della richiesta di ammissione nel sistema Associativo, nel presentare tutta la documentazione già prevista, sono tenute a sottoscrivere un modulo per autorizzare l'Associazione a effettuare verifiche e controlli sul mantenimento dei requisiti oggettivi e morali dell'Impresa e dei suoi legali rappresentanti e/o direttori tecnici.

² Si ritiene necessario introdurre una specifica disposizione statutaria che riproduca il contenuto dell'articolo.

PARTE TERZA

Disciplina per le cariche e/o gli incarichi elettivi e di rappresentanza esterna

Articolo 18 - Doveri di dignità e decoro - Giuramento

I. I rappresentanti esterni ed i soggetti posti ai vertici Associativi debbono adempiere ai loro incarichi con dignità e decoro, come si conviene all'altezza della funzione che sono chiamati a esercitare nella rappresentanza dell'Ance, prestando giuramento.

II. Il giuramento è prestato dal Presidente dinanzi all'Assemblea e dalle altre Cariche dinanzi al Presidente con la formula seguente: *“Giuro di adempiere ai miei doveri associativi con lealtà, onore e diligenza. Mi impegno, altresì, a rimettere il mandato qualora emergano situazioni incompatibili con i valori di questo giuramento”.*

Articolo 19 - Cause potenzialmente ostative a ricoprire cariche elettive ovvero di rappresentanza esterna - Obbligo di comunicazione

I. Al fine di rendere effettiva l'applicazione dei principi sanciti nel presente Codice, è preclusa la possibilità di ricoprire cariche elettive ovvero di rappresentanza esterna ai soggetti che si siano resi colpevoli di gravi condotte.

II. Ai fini conoscitivi, per uno qualsiasi dei reati di cui all'Allegato 1, per quelli che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché per gravi reati, di natura ambientale e di lavoro, i rappresentanti esterni ed i soggetti posti ai vertici Associativi sono tenuti a comunicare ai Probiviri le eventuali condanne penali, anche se non definitive e/o le misure di prevenzione, i decreti penali di condanna, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, i provvedimenti di rinvio a giudizio e le misure cautelari disposti nei propri confronti.

III. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche ai membri dell'organo ristretto, che, qualora si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente, sono tenuti a fare le prescritte comunicazioni ai Probiviri i quali provvederanno ad applicare le misure previste.

IV. La violazione dell'obbligo di comunicazione comporta la sanzione della censura da parte dei Probiviri e, nel caso di reiterata condotta omissiva, comporta l'irrogazione, previo contraddittorio, della sanzione della sospensione, salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dall'art. 20.

Articolo 20 - Sanzioni applicabili ai vertici Associativi e ai rappresentanti esterni dell'ANCE

Le sanzioni applicabili ai soggetti che ricoprono una carica e/o un incarico sono:

- a) La censura, consistente in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso
- b) La sospensione dalla carica ricoperta e/o dell'incarico rivestito
- c) La decadenza dalla carica ricoperta e/o dell'incarico rivestito.

Articolo 21 - Misure cautelari

Nelle ipotesi di applicazione delle misure cautelari per uno qualsiasi dei reati di cui all'Allegato 1 a carico di uno dei soggetti eletti appartenenti agli organi collegiali ristretti e/o dotati di potere di rappresentanza esterna dell'ANCE, i Probiviri, sentito l'interessato e valutate tutte le circostanze soggettive e/o oggettive, procederanno ad una valutazione dei fatti e, nei casi più gravi, potranno applicare la sospensione del rapporto associativo.

Articolo 22 - Esercizio dell'azione penale (rinvio a giudizio)

I. Per le ipotesi di reato di cui all'Allegato 1, o per reati diversi da quelli previsti nell'Allegato 1 che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, qualora i Probiviri acquisiscano, in qualunque modo, notizia del rinvio a giudizio dei soggetti eletti appartenenti agli organi collegiali ristretti e/o dotati di potere di rappresentanza esterna dell'ANCE, sentito l'interessato e tenuto conto delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento giudiziale, procedono ad una valutazione dei fatti, al fine di verificarne la compatibilità con la temporanea permanenza nella carica ricoperta e/o nell'incarico rivestito. Qualora i Probiviri ritengano sussistere l'incompatibilità della permanenza alla carica del soggetto rinviato a giudizio, dispongono la sospensione della carica ricoperta e/o nell'incarico rivestito.

II. Qualora sia rinviato a giudizio il Probiviro per le ipotesi di reato di cui all'Allegato 1 o per reati diversi da quelli previsti nell'Allegato 1 che comportano l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, i Probiviri provvedono alla valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti di decadenza dalla carica ricoperta dal Probiviro ed eventualmente alla sospensione dalla carica, con l'astensione di quest'ultimo.

Articolo 23 - Sentenze di condanna - Decadenza dalla carica ricoperta e/o dall'incarico all'interno dell'ANCE

I. I Probiviri possono disporre la decadenza delle cariche elettive e di rappresentanza esterna, per gravi motivi che rendano incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

II. I Probiviri devono comunque disporre la decadenza dell'eletto o nominato dalla carica ricoperta e/o dall'incarico rivestito nel caso di sentenza di condanna di primo grado per uno qualsiasi dei reati previsti nell'Allegato 1.

III. I Probiviri devono disporre la decadenza dell'eletto o nominato dalla carica ricoperta e/o dall'incarico rivestito anche nel caso di sentenza confermativa di condanna di primo grado per i reati diversi da quelli previsti nell'Allegato 1 che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Articolo 24 - Misure di prevenzione

L'applicazione di una misura di prevenzione in capo ai soggetti di cui agli articoli precedenti comporta in ogni caso la sanzione della sospensione, salvo che i Probiviri, sentito l'interessato, dispongano l'adozione di ulteriori sanzioni ai sensi del precedente articolo 20.

Articolo 25 - Termini di decadenza

In ordine alle ipotesi di reato di cui all'Allegato 1 o di reato diverso ma che comporti l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, i Probiviri sono tenuti a dichiarare la decadenza della carica ricoperta e/o dell'incarico rivestito ovvero a dichiarare l'insussistenza dei presupposti per tale dichiarazione entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'art. 19, comma II.

PARTE QUARTA

Regime sanzionatorio delle Imprese associate

Articolo 26 - Ambito di applicazione della presente parte

La presente parte definisce i principi cui dovranno attenersi i Collegi e le Sezioni Territoriali, gli Organismi regionali e le Associazioni e i Comitati specialistici

Articolo 27 - Sanzioni previste per le Imprese facenti parte del Sistema Associativo

Nelle ipotesi previste dall'art. 19, comma II e artt. 21, 22, 23, 24 sono previste le seguenti sanzioni a carico delle Imprese facenti parte del Sistema Associativo:

- a) Censura
- b) Sostituzione del rappresentante legale dell' Impresa e del direttore tecnico
- c) Sospensione del rapporto associativo
- d) Espulsione dall'associazione.

Articolo 28 - Obbligo di comunicazione

I. Le Imprese facenti parte del Sistema Associativo sono tenute a comunicare tempestivamente ai Proviviri i provvedimenti menzionati agli artt. 21, 22, 23, 24, emessi nei confronti dei soggetti che abbiano la rappresentanza legale, l'amministrazione e la direzione tecnica dell'Impresa.

II. Nel caso che un'Impresa sia iscritta in più Associazioni Territoriali, la comunicazione a una di queste ultime costituisce adempimento all'obbligo di cui al precedente comma. Nel caso in cui un'Impresa sia iscritta all'Associazione Grandi Imprese (AGI), la comunicazione di cui al precedente comma dovrà essere effettuata nei confronti dell'AGI.

III. La mancata comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, comporta in ogni caso la sanzione della censura.

IV. La reiterazione della censura per la violazione del presente articolo può comportare, a seguito di apposito procedimento disciplinare, la sanzione della sospensione del rapporto associativo a decorrere dalla data di conoscenza della violazione da parte dei Proviviri.

V. In ogni caso, può essere sanzionato con la sospensione del rapporto associativo il mancato riscontro dell'Impresa alle richieste dei Proviviri di provvedere a rendere apposita dichiarazione circa l'assenza di alcuna misura di prevenzione o di sicurezza, in relazione ai fatti riportati dalla

stampa, al fine di consentire la verifica e il controllo sul mantenimento dei requisiti oggettivi e morali dell'Impresa associata e dei suoi legali rappresentanti.

Articolo 29 - Censura

Sono censurabili tutti i comportamenti contrari ai principi sanciti nel presente Codice Etico.

Articolo 30 - Sostituzione dei vertici dell'Impresa nei casi di sentenza di condanna

I. L'Impresa associata deve provvedere immediatamente alla sostituzione del Rappresentante legale ovvero dell'Amministratore ovvero del Direttore Tecnico (di seguito "soggetti ai vertici dell'Impresa") nel caso in cui uno di essi, in relazione ai reati di cui all'Allegato 1, sia condannato con sentenza di condanna di primo grado.

II. L'Impresa associata deve provvedere immediatamente alla sostituzione del soggetto ai vertici dell'Impresa che sia destinatario di sentenza di condanna definitiva per reati diversi da quelli previsti nell'Allegato 1 che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

III. Qualora l'Impresa non provveda ai sensi dei commi I e II del presente articolo, i Proibiviri potranno richiedere all'Impresa stessa la sospensione o la sostituzione del rappresentante legale ovvero dell'Amministratore ovvero del direttore tecnico, censurando l'operato dell'Impresa. Qualora neanche a seguito della richiesta di cui sopra l'Impresa provveda alla sospensione o alla sostituzione, i Proibiviri devono sospendere il rapporto associativo fino alla data di comunicazione dell'avvenuta sostituzione.

Articolo 31 - Misure di prevenzione

I. Nel caso di applicazione di una misura di prevenzione in capo ai soggetti di cui agli articoli precedenti l'Impresa dovrà immediatamente sostituire quest'ultimo nella carica.

II. Qualora l'Impresa non provveda ai sensi del comma precedente, i Proibiviri potranno richiedere all'Impresa stessa la sostituzione del rappresentante legale ovvero dell'Amministratore ovvero del direttore tecnico, censurando l'operato dell'Impresa. Qualora neanche a seguito della richiesta di cui sopra l'Impresa provveda alla sostituzione, i Proibiviri devono sospendere il rapporto associativo fino alla data di comunicazione dell'avvenuta sospensione.

Articolo 32 - Espulsione dell'Impresa dall'Associazione

I. l'Organo ristretto dell'Associazione previo parere dei Probiviri può disporre l'espulsione dell'Impresa dal Sistema Associativo per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza del rapporto associativo.

II. i Probiviri devono comunque disporre la decadenza del rapporto associativo qualora i soggetti ai vertici dell'Impresa siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti nell'Allegato 1.

Articolo 33 - Sospensione dell'Impresa dal rapporto associativo

I. I Probiviri possono disporre la sospensione dell'Impresa dal sistema associativo ANCE per gravi motivi, tali da rendere temporaneamente incompatibile la permanenza del rapporto Associativo.

II. I Probiviri devono comunque disporre la sospensione del rapporto associativo con l'Impresa la quale non abbia provveduto secondo le indicazioni dei medesimi ai sensi dell'art. 30, 3° comma e 31, 2° comma.

III. I Probiviri possono, nei casi più gravi e a seguito di valutazione dei fatti, disporre la sospensione del rapporto associativo con l'Impresa, nel caso in cui il rappresentante legale e/o amministratore e/o direttore tecnico di quest'ultima sia destinatario di sentenza di condanna di primo grado, per i reati di cui all'Allegato 1 o di sentenza confermativa di condanna di primo grado per reati diversi da quelli previsti nell'Allegato 1 che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Articolo 34 - Obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria e comunicazione all'Associazione

I. Costituiscono comportamenti obbligati degli Associati la denuncia all'Autorità giudiziaria o alle Forze di Polizia e la comunicazione all'Associazione di riferimento di aver subito un'estorsione e comunque illecite richieste di denaro o altra utilità, ovvero illecita offerta di protezione, avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti o altro delitto che, direttamente o indirettamente, abbia limitato la loro attività economica a vantaggio di Imprese o persone riconducibili ad organizzazioni criminali. Analogamente costituisce obbligo per gli associati la denuncia all'Autorità Giudiziaria o alle Forze di Polizia di aver subito tentativo di concussione.

II. L'omessa denuncia risultante da provvedimenti adottati dall'Autorità giudiziaria comporta la sanzione della sospensione del rapporto associativo.

III. La reiterata omissione di denuncia per i fatti di cui sopra importa l'espulsione dall'Impresa.

IV. Le Associazioni territoriali sono obbligate a costituirsi parte civile nei processi che vedano le Imprese associate parte lesa o imputata nei reati di cui al comma primo del presente articolo.

Articolo 35 - Termini di decadenza

In ordine alle ipotesi di reato di cui all'Allegato 1 e di ipotesi di reato diverse che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, i Probiviri sono tenuti a disporre le sanzioni nei confronti delle Imprese associate ovvero a dichiarare la non sussistenza dei presupposti per tale provvedimento entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'art. 19, comma II.

Articolo 36 - Adozione del Codice Etico

I Collegi e le Sezioni Territoriali, gli Organismi regionali e le Associazioni e i Comitati specialistici debbono prevedere nei loro Statuti e Regolamenti l'adozione del Codice Etico Ance.

Articolo 37 - Norme di Rinvio

Per i reati non contemplati nel presente Codice Etico Ance si fa rinvio e si applicano le previsioni del Codice Etico di Confindustria.

ALLEGATO 1

CAPO A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

- 1) Peculato (art. 314 c.p.)
- 2) Concussione (art. 317 c.p.)
- 3) Malversazione ai danni dello Stato (art. 316 bis)
- 4) Corruzione:
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.)
 - Corruzione (propria del pubblico ufficiale), limitatamente all'ipotesi aggravata (art. 319 bis c.p.)
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
 - Pena per il corruttore, limitatamente alla corruzione propria di pubblico ufficiale aggravata (art. 321 c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (322 c.p.)
- 5) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- 6) Traffico di influenza (art. 346-bis c.p.)
- 7) Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- 8) Turbata libertà di scelta del procedimento del contraente (art. 353-bis c.p.)

CAPO B)

REATI CONTRO L'ORDINE ECONOMICO, LA CONCORRENZA, LA PROPRIETÀ ED IL POSSESSO

Delitti contro il patrimonio

- 1) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis);
- 2) Usura (art. 644 c.p.)
- 3) Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- 4) Impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Reati fallimentari previsti e puniti dal R.D. 267/1942

- 1) Bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223 c.p.)

CAPO C)

REATI DI PARTECIPAZIONE, COLLABORAZIONE, FAVOREGGIAMENTO DI ORGANIZZAZIONI DI TIPO MALAVITOSO O AVENTI SCOPO DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

- 1) Associazione per delinquere ad esclusione della fattispecie della semplice partecipazione di cui al comma II (art 416 c.p.)
- 2) Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività dell'Impresa di cui il soggetto è titolare, direttore tecnico, rappresentante legale o comunque legato alla titolarità o all'amministrazione dell'Impresa

ALLEGATO 2

Regolamento del procedimento disciplinare

Articolo 1 - Contestazione dell'addebito

I. I Probiviri, a seguito del ricevimento della notizia di una qualsiasi circostanza che potrebbe determinare l'irrogazione di una sanzione prevista dagli artt. 20 e/o 26 del Codice Etico, invia all'Impresa e/o alla persona su cui grava l'addebito (di seguito "soggetto incolpato") formale comunicazione nella quale viene assegnato un termine non minore di dieci giorni per presentare le proprie deduzioni.

II. Nella predetta comunicazione dovranno essere indicati:

- la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato;
- l'avviso che è in facoltà dell'incolpato chiedere di essere sentito dinanzi ai Probiviri;
- l'avviso che è in facoltà dell'incolpato farsi assistere da persona di propria fiducia e/o presentare memorie difensive ed eventuali documenti a discolpa, indicando ai Probiviri, ove occorra, eventuali prove da assumere.

Articolo 2 - Incompatibilità

I. Qualora uno o più Probiviro dichiarino la propria incompatibilità o risulti incompatibile, anche all'esito di ricusazione da parte del soggetto incolpato, i Probiviri medesimi procedono alla sua sostituzione per il procedimento specifico con un supplente, con l'astensione del membro interessato.

II. Costituisce una causa oggettiva di incompatibilità la condizione che pregiudichi l'imparzialità e la terzietà del Probiviro.

Articolo 3 - Contraddittorio

I. Nella fase istruttoria, i Probiviri assumono le opportune informazioni e i documenti che reputano necessari ai fini di una corretta valutazione nonché le deduzioni che gli pervengano dal soggetto incolpato. I Probiviri possono, altresì, compiere le attività istruttorie richieste dal soggetto incolpato, se ritenute utili e pertinenti ai fini dell'accertamento.

II. Al termine dell'istruttoria, i Probiviri fissano la data della seduta per l'audizione del soggetto incolpato e per eventuali chiarimenti che si rendessero necessari a seguito del vaglio della

documentazione di cui al comma precedente, dandone formale comunicazione a quest'ultimo, con preavviso di almeno 10 giorni.

III. Nella seduta fissata ai sensi del precedente 2° comma, i Probiviri:

- espongono il fatto addebitato e le risultanze dell'istruttoria condotta sulla base delle risultanze documentali acquisite;
- procedono all'audizione del soggetto incolpato e, nel caso di Impresa avente la veste di persona giuridica, del legale rappresentante di quest'ultima.

IV. Il soggetto incolpato può presentare memorie e difese scritte fino a dieci giorni dopo l'audizione di cui al 3° comma e può accedere agli atti del procedimento che lo riguardano in conformità delle norme sull'accesso ai documenti amministrativi.

V. Qualora il soggetto incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

VI. Entro 20 giorni dalla conclusione dell'istruttoria, i Probiviri trasmettono, al Comitato di Presidenza il fascicolo relativo al procedimento disciplinare e la relazione contenente la proposta, motivata, di applicazione della sanzione o di non luogo a procedere.

Articolo 4 - Provvedimento sanzionatorio motivato

I. Qualora, i Probiviri a seguito dell'istruttoria, ritengano di dover irrogare una qualsiasi sanzione, procede alla redazione di provvedimento motivato. La sanzione deve essere irrogata con rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità del fatto accertato.

II. Il provvedimento sanzionatorio deve essere comunicato al soggetto incolpato entro 90 giorni dalla seduta in contraddittorio.

Articolo 5 - Provvedimento di archiviazione motivato

I Probiviri sono tenuti a motivare l'eventuale atto di archiviazione emesso al termine della fase istruttoria, qualora venga accertata l'insussistenza di profili di incompatibilità a carico del soggetto incolpato.

Articolo 6 - Reclamo

E' ammesso il reclamo dinanzi alla Presidenza dell'ANCE avverso il provvedimento sanzionatorio adottato dai Probiviri ovvero dinanzi al Comitato di Presidenza qualora il provvedimento disciplinare sia stato adottato dal Comitato di Presidenza territoriale o da altro organo competente.

Tale reclamo non sospende il provvedimento e dovrà essere deciso entro 90 giorni dalla sua presentazione.

Nel procedimento di reclamo si applicheranno integralmente le disposizioni del presente Regolamento.

STATUTO

APPROVAZIONE 25 FEBBRAIO 1994

1° MODIFICA 20 GIUGNO 2003

2° MODIFICA 4 DICEMBRE 2006

3° MODIFICA 30 NOVEMBRE 2009

4° MODIFICA 29 OTTOBRE 2010

5° MODIFICA 30 NOVEMBRE 2012

6° MODIFICA 27 GIUGNO 2014

CODICE ETICO ANCE

REV. 12 18 LUGLIO 2014



**Associazione costruttori edili ed affini
di Palermo e provincia**

Salita Santi Romano, 30 - 90133 Palermo

Tel. 091 6252282 | Fax 091 6254168

www.ancepalermo.it | presidenza@ancepalermo.it